



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2009/00345
Del :	23/04/2009
Esecutiva da:	23/04/2009
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Protezione ambiente Direzione Ambiente

OGGETTO:

Rondine, Balestruccio e Rondone - divieto di distruzione dei nidi

IL SINDACO

Vista la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 , recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49";

Vista la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19/11/79 e ratificata dall'Italia con legge_n. 503 del 05/08/81;

Considerato che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*) e Rondone (*Apus apus*) sono specie protette su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che:

- dette specie sono in via di rarefazione e che, in quanto specie insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, mosche e altri e che studi scientifici citano la capacità di cattura di insetti fino alla quantità di circa 20.000 al giorno per coppia nella stagione riproduttiva;
- BirdLife International, un'associazione globale di organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC).

Evidenziata la necessità quindi di intervenire per la loro salvaguardia, come testimoniato anche dal "Progetto Rondine Euring" promosso su scala continentale e coordinato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.69 del 24.07.2008 con la quale è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana "Norme per la civile convivenza in città";

VISTO il parere del Corpo di Polizia Municipale del 17 marzo 2009;

VISTO il parere favorevole della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze del 4/3/2009;

VISTI gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1. è fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone;
2. a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione;
3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione degli Assessorati competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali;
4. chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 42 comma c) del Regolamento di Polizia urbana da € 80,00 a € 500,00;
5. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni della presente ordinanza sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, con la realizzazione di nidi artificiali, valgono le norme contenute negli articoli 45 e 46 del Regolamento di Polizia Urbana "Norme per la civile convivenza in città" approvato dal Consiglio Comunale con delibera del n.69 del 24.07.2008.

AVVERTE CHE

- la Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste;
- che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla notificazione.

Firenze, li 23/04/2009

**Assessore
Claudio Del Lungo**

